



Città di Paliano
Provincia di Frosinone



COMUNE DI PALIANO

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL “CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021

Approvato con Deliberazione di Consiglio di Istituto dell'I.C. di Paliano n. 70 del 30/06/2021

PREMESSA

1. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:

- a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

ART. 1 – ISTITUZIONE

Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini è un organo democratico di rappresentanza di tutte le bambine e i bambini presenti sul territorio, autonomamente istituito dal Comune di Paliano d’intesa con l’Istituto Comprensivo di Paliano e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale;

Il Consiglio delle bambine e dei bambini viene coordinato dall’Assessore/Consigliere con delega alle Politiche Giovanili coadiuvato dalle insegnanti delle classi quarte della Scuola Primaria che dovranno mettere i bambini in condizione di esprimere le loro idee e stimolare gli amministratori ad ascoltarle e a tenerne conto.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi e uffici comunali, su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa del Comune.
2. In particolare, il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
 - pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - tempo libero, sport e spettacolo;
 - sicurezza stradale e circolazione;
 - politica ambientale e urbanistica;
 - iniziative culturali e sociali;
 - solidarietà ed assistenza;
 - rapporti con l'associazionismo.
3. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale in relazione a tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. Cinque consiglieri dei bambini, possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio.

ART. 4 – DECISIONI

1. Le decisioni prese dal Consiglio comunale delle bambine e dei bambini sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate dagli operatori che assistono alla seduta e presentati ai competenti organi perché le valutino e ne tengano conto.
Gli organi competenti daranno risposta scritta circa l'istanza espressa nella quale illustreranno e motiveranno le decisioni prese.

ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione.
2. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva

Art. 6 - CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini si riunirà nella sala consiliare del Comune, previa comunicazione della fissazione della seduta da concordare con l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili e con l'insegnante referente delle classi quarte.
2. Le sedute si terranno in orario scolastico, tutte le attività riguardanti il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini saranno inserite nel PTOF, con la dicitura "Consiglio Comunale dei bambini".

3. Gli incontri verranno convocati per iscritto dall'insegnante referente delle classi quarte, che indicherà l'ordine del giorno. La convocazione verrà inviata per conoscenza a tutti gli insegnanti delle classi interessate.

4. L'ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Consiglio stesso nella riunione precedente o in prossimità della convocazione del consiglio.

5. Il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola Primaria che frequentino le classi terze.

ART. 8 - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA

1. I bambini e le bambine che hanno interesse a far parte del Consiglio manifestano alle docenti la loro intenzione alla candidatura, attraverso la presentazione di proposte significative, che vengono votate da tutti gli alunni delle classi terze della scuola primaria. Viene stilata una lista dei voti ricevuti da ogni candidato, la stessa è conservata presso la segreteria scolastica. I candidati, le cui proposte ricevono il maggior numero di voti, compongono il Consiglio. Qualora le candidature non raggiungano il numero di 10 bambine e 10 bambini, le docenti delle classi terze della scuola primaria, provvedono a sorteggiare i consiglieri mancanti.

La votazione e l'eventuale sorteggio, avviene in ambito scolastico ad opera delle insegnanti delle classi terze della Scuola Primaria. Tutti i bambini e le bambine sono candidabili.

2. I bambini/ Consiglieri/e devono essere, di norma, non più di venti, metà bambine e metà bambini.

3. L'incarico di ogni bambino e bambina Consigliere/a ha durata annuale. Ogni anno usciranno i bambini che hanno terminato la quarta ed entreranno quelli che inizieranno la quarta nell'anno scolastico successivo. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un Consigliere/a rinuncia alla carica, si provvede a sostituirlo seguendo la lista di preferenze stilata in occasione delle votazioni.

4. L'elezione deve avvenire entro la prima settimana di giugno di ogni anno ad opera delle insegnanti delle classi terze della scuola primaria. La presentazione del Consiglio neo eletto dovrà avvenire, in ambito scolastico, entro la fine dell'anno scolastico in corso.

5. Dei risultati dell'elezioni verrà notiziato il Sindaco e il Consiglio Comunale per il mezzo di una relazione redatta dall'Assessore/Consigliere con delega alle Politiche Giovanili e dalle insegnanti delle classi terze della Scuola Primaria.

6. In fase di elezioni, le insegnanti delle classi terze si occuperanno di coordinare le attività del consiglio.

7. In via eccezionale, nell'anno scolastico 2021-2022, le elezioni avverranno nel mese di settembre tra gli alunni delle classi quarte.

ART. 9 - ELEZIONE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella prima riunione del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini (convocata dall'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico della classe quarta) si procede all'elezione del Sindaco/a dei bambini e delle bambine, tramite scrutinio segreto, tra i bambini e le bambine eletti/e consiglieri/e; in caso di parità di voti verrà eletto sindaco il consigliere più giovane.

2. Successivamente alla elezione del/la Sindaco/a, il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 1.

ART. 10 - COMPETENZE DEL SINDACO/A DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

1. Il/la Sindaco/a dei bambini e delle bambine in carica avrà il compito di convocare il consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del consiglio, di fissarne l'ordine del giorno.
2. La carica di Sindaco/a dei bambini e delle bambine cessa con l'elezione del nuovo consiglio comunale dei bambini e delle bambine.

ART. 11 - TUTORAGGIO

Il/la Sindaco/a del consiglio comunale dei bambini e delle bambine si avvalgono, nello svolgimento della loro funzione, di un gruppo di tutoraggio costituito da:

- Assessore/Consigliere con delega alle Politiche Giovanili del Comune di Paliano;
- Docenti delle classi quarte della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Paliano.

ART. 12 - RAPPORTI CON IL COMUNE

L'Amministrazione comunale:

- a) presenta il Consiglio delle bambine e dei bambini e il Sindaco baby al primo consiglio utile che verrà convocato dal Presidente del Consiglio comunale di Paliano;
- b) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del consiglio comunale con il consiglio dei bambini e delle bambine;
- c) richiede al Consiglio comunale delle bambine e dei bambini pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
- d) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei Bambini e delle bambine.

ART. 13 - RUOLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Le istituzioni scolastiche sono invitate ad assumere la partecipazione dei bambini e delle bambine come punto qualificante del loro Piano Triennale di Offerta Formativa e, in particolare, a condividere l'esperienza del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini permettendo ai bambini che ne fanno parte di potersi confrontare con i compagni di classe e di scuola prima e dopo ogni riunione.

ART. 14 - RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al consiglio dei bambini e delle bambine e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
 - a) coordina e sovrintende alle attività inerenti l'eventuale svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
 - b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;

- c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;
- d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del consiglio dei bambini e delle bambine;
- e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle Leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune.